

**UNITA' SANITARIA LOCALE DI PESCARA**

Azienda Pubblica



PROT. N. 399/DS

[www.usl.pesca.it](http://www.usl.pesca.it)

Sede Legale:  
Via Renato Paolini, 45  
65124 Pescara  
P. IVA 01397530982  
Tel. 0854251  
Fax 0854253000

PESCARA, 17 NOV. 2010

Ai Sigg. Direttore di Distretto

Al Dirigente dell'Ufficio Intramoenia

Al Dirigente del CUP

**LORO SEDI**

Oggetto: prestazioni medico specialistiche per finalità medico legali.

Con riferimento alla pregressa corrispondenza riguardante l'oggetto si precisa quanto segue al fine di fugare ogni dubbio circa la natura, i soggetti e le modalità di svolgimento di dette prestazioni.

Per quanto riguarda l'apporto specialistico alle attività afferenti al Servizio di Medicina Legale, sia per l'accertamento della invalidità civile, disabilità ed handicap ovvero per il rilascio delle certificazioni riguardanti l'idoneità alla guida, sia in corso di accertamento monocratico sia a seguito di richiesta da parte della Commissione Locale Patenti, o anche per il rilascio dell'idoneità al porto d'armi, e comunque in tutte le altre prestazioni medico legali a carattere monocratico da rendere all'utente, il costo degli eventuali accertamenti specialistici è a totale carico dell'utente, con esclusione dei certificati di idoneità psicofisica per uso adozione di minori (L. 4/5/1983, n. 184 e ss.mm.), accertamenti richiesti dalla Magistratura, indennizzo per infortuni domestici (L.R. 44/98), valutazione patologie gravi che richiedono terapia salvavita al fine del computo dei periodi di astensione dal lavoro; ciò anche coerentemente con quanto stabilito sia dalla norma istituita dal D.P.C.M. 28.11.2003 che prevede l'esclusione dal LEA delle certificazioni mediche e delle prestazioni diagnostiche necessarie per il loro rilascio, non rispondenti a fini di tutela della salute.

In considerazione della valenza di detta certificazione specialistica, che concorre alla formazione di un giudizio medico legale con risvolti sia patrimoniali, che incidono sull'erario, sia sulla sicurezza sociale, è necessario assicurare la terzietà della certificazione attraverso le garanzie che solo la struttura pubblica può dare; altrimenti sarebbe vanificato il senso stesso della visita specialistica.

Inoltre, è da tenere presente che riguardo alla possibilità dell'utente di usufruire di esenzione dal pagamento della prestazione medico legale, anche la circolare Circolare n. 4 del 28.01.2005 della Agenzia delle Entrate ribadisce che qualora "la prestazione del medico non è riconducibile al trattamento di esenzione (es. medicina legale), deve essere emessa fattura con addebito di IVA, anche se il sanitario opera in regime di intramoenia. In tale ipotesi, poiché il medico opera nel quadro di un rapporto assimilato a quello di lavoro dipendente la prestazione sanitaria è formalmente resa al paziente dall'ente di cui il medico è dipendente.

**UNITA' SANITARIA LOCALE DI PESCARA**

Azienda Pubblica



Sede Legale:  
Via Renato Paolitti, 45  
65124 Pescara  
P. IVA 01397530982  
Tel. 0854251  
Fax 0854253000

*Per tale motivo sarà il predetto ente ad emettere la fattura con applicazione dell'IVA al 20%.";*

Le prestazioni medico legali cui si riferisce detta circolare - ovvero quelle effettuabili in regime di intramoenia- sarebbero quelle con finalità di "parte" (es. da produrre in caso di polizze infortunistiche o altra analoga fattispecie)

Peraltro, anche l'art. 330, comma 6, del D.P.R. 495/92, e ss.mm., stabilisce che gli accertamenti disposti dalla Commissione Medica Locale di cui all'art. 119, qualora siano richiesti esami specialistici questi restano a carico dell'utente.

Pertanto le prestazioni con le finalità in oggetto possono essere svolte solo dall'azienda USL con totale incasso del costo della prestazione nelle casse aziendali.

Quindi, per quanto attiene i medici specialisti ambulatoriali interni, le prestazioni finalizzate a certificazione specialistica, che concorre alla formazione di un giudizio medico legale con risvolti sia patrimoniali, che incidono sull'erario, sia sulla sicurezza sociale possono essere effettuate in regime di libera professione intramuraria, solo fuori dall'orario di servizio e su richiesta dell'azienda alle condizioni economiche previste dal regolamento della libera professione.

Riguardo ai medici dipendenti le medesime prestazioni dovranno svolgersi in orario di lavoro nell'ambito dell'attività istituzionale dell'azienda.

Le prestazioni non incluse nel predetto ambito, ossia le certificazioni con finalità di parte, possono essere effettuate da tutti i medici in regime di libera professione e secondo le tariffe stabili dal professionista.

Distinti saluti

IL DIRETTORE D.S.S.A.  
(dott. Gianfranco Ricci)

IL DIRETTORE SANITARIO  
(Dott. Fernando Guarino)